

BOZZA REGOLAMENTO

PULIZIA CAMINI

Con riferimento a:

Legge Regionale n.24 del 20 agosto 1954 - Art.14

Normative nazionali UNI 10847/2000 – UNI 10683/2005

Decreto Ministeriale n. 37 del 2008

ART. 1

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

Agli effetti della regolare manutenzione degli impianti termici al fine della conseguente prevenzione degli incendi e delle intossicazioni da monossido di carbonio, è costituito in questo Comune il servizio **OBBLIGATORIO** di:

- controllo e spazzatura di tutti gli impianti termici in esercizio;
- controllo degli impianti termici o porzione di essi (solo camino), dichiarati inattivi;
- non esistendo camini "autopulenti", nessuno è esonerato dalla pulizia.

Per far pulire a proprie spese, con pagamento diretto alla Ditta incaricata, gli impianti in esercizio, i proprietari, affittuari, amministratori di fabbricati o comunque chi abbia altro titolo giuridico, sono obbligati a rivolgersi ad una azienda di Spazzacamino regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio e Albo Imprese Artigiane, della Provincia Autonoma di Trento o ad una delle aziende indicate dal proprio comune, se previsto.

ART. 2

IMPIANTI INTERESSATI

Per camino/canna fumaria in esercizio si intende quelli al servizio di apparecchi generatori di calore a combustibile solido, liquido e gassoso (alimentati a: ciocchi di legno, cippato, pellets, gasolio, kerosene, GPL e metano.

Secondo il D.M. 37/2008 art. 1 comma 2 lettera C, il camino/canna fumaria unitamente all'apparecchio generatore di calore di qualsiasi natura e specie esso sia, è considerato impianto termico. Una sola parte come il solo camino/canna fumaria sono considerati porzione d'impianto.

Tutti gli interventi non rientranti nella ordinaria manutenzione, devono essere eseguiti da aziende abilitate secondo la lettera C e/o E, D.M.37/08 art. 1 comma 2 e deve essere rilasciata regolare Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte come previsto D.M. 37/2008 art. 7.

ART. 3

SCADENZE

La pulizia di camini/canne fumarie deve essere effettuata obbligatoriamente da un Spazzacamino iscritto alla C.C.I.A.A. competente e all'Albo Artigiani, tenendo come scadenza base minima la seguente regola:

- Combustibile solido: ciocchi di legno, cippato, pellet **annuale**
- Combustibile liquido: gasolio
(oltre controllo fumi come già previsto per legge) **annuale**
- Combustibile liquido: GPL
(oltre controllo fumi come già previsto per legge) **triennale**
- Combustibile gassoso: metano
(oltre controllo fumi come già previsto per legge) **triennale**
- Combustibile liquido: kerosene **triennale**

Comunque per camini asserventi impianti a legna la pulizia deve essere svolta al massimo ogni 40q.li di combustibile consumato mentre per impianti a pellets, al massimo ogni 20q.li di combustibile consumato.

L'installatore dell'impianto termico può obbligare la manutenzione ordinaria con maggior frequenza, anche più volte l'anno a seconda dell'impianto. In tal caso, l'inquilino/proprietario dovrà richiedere le pulizie extra da eseguire e pagare a parte.

I camini di esercizi pubblici, attività di ristorazione o industriali, dovranno essere puliti ogni qualvolta il bisogno lo richieda e comunque non oltre alle scadenze sopra indicate.

Nel caso di cambio destinazione d'uso "trasformazione" dell'impianto da biomassa a gasolio, GPL, metano o viceversa, si deve procedere ad una pulizia accurata del camino/canna fumaria dopodiché la pulizia andrà effettuata come specificato sopra.

ART. 4

OBBLIGHI PROPRIETARI – AFFITTUARI - AMMINISTRATORI

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non avesse provveduto ad assegnare uno spazzacamino per ogni zona del territorio, l'inquilino ha l'obbligo di richiedere l'intervento di uno spazzacamino scelto fra i presenti nella lista predisposta dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Unione Artigiani e comunque autorizzato con permesso speciale del Sindaco.

Lo spazzacamino dovrà ottemperare alla richiesta in tempi ragionevoli, tenuto conto della sua programmazione degli interventi.

E' dovere degli inquilini di provvedere a che, durante lo svolgimento del lavoro di pulitura dei camini/canne fumarie, siano chiuse completamente ed in modo adeguato, tutte le aperture dei condotti/raccordi da fumo, onde evitare la fuoriuscita di fuliggine nei locali abitati.

I proprietari, affittuari o amministratori devono predisporre recipienti adatti con i quali lo Spazzacamino possa asportare il materiale di risulta.

E' discrezione del proprietario smaltire i prodotti di risulta della pulizia in quanto trattasi di rifiuto speciale non pericoloso assimilabile ai rifiuti urbani – vedi art. 5.

E' dovere dei proprietari/inquilini, durante lo svolgimento del servizio di spazzatura e pulizia, facilitare l'accesso ai locali interessati e al tetto dello Spazzacamino e informare lo stesso sull'esistenza di accessi facilitati quali botole o scale interne. E' inoltre dovere dei proprietari/inquilini permettere allo spazzacamino di essere libero di operare il suo compito a regola d'arte come meglio ritiene opportuno.

E' dovere dell'inquilino e/o del proprietario aver cura che le porticine di ispezione dei camini site nei sottotetti e negli scantinati siano, in ogni momento, accessibili e deve aver cura che fra il condotto del fumo ed eventuali depositi di materiali vi sia uno spazio libero di almeno 50 cm per permettere l'ispezione.

E' dovere dell'inquilino e/o proprietario garantire che l'intervento avvenga nel periodo prestabilito.

In caso di suddivisione del territorio comunale in zone, sarà a carico dello Spazzacamino rendere noto, mediante avvisi pubblici, il periodo in cui si effettuerà, per ogni zona o via, il servizio di spazzatura.

I proprietari, affittuari o amministratori, vistati dallo Spazzacamino, sono obbligati, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti a permettere lo svolgimento regolare del servizio nel turno stabilito.

Nel caso di impedimento, l'inquilino/proprietario, dovrà comunicarlo tempestivamente (entro 8 gg dalla data prestabilita) allo spazzacamino e, con lo stesso, concordare una nuova data per l'intervento. In caso di mancato avviso tempestivo, sarà applicata la tariffa doppia.

ART. 5

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPAZZACAMINO

Lo Spazzacamino autorizzato ad operare sul territorio comunale o parte di esso, dovrà visitare indistintamente tutte le abitazioni, controllare tutti i camini/canne fumarie, attivi e inattivi e provvedere alla pulizia ove necessario, segnalando immediatamente all'Amministrazione comunale e al Corpo dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti i nominativi dei proprietari/inquilini che, senza giustificato motivo, si oppongono alla pulizia/controllo.

Lo spazzacamino provvederà al trasporto e smaltimento della fuliggine come da disposizioni legislative vigenti a discrezione.... (vedi art. 4).

Per l'esercizio dei lavori di Spazzacamino il territorio comunale può essere suddiviso in zone. In tal caso a ciascuna zona (o più zone) sarà assegnato uno Spazzacamino regolarmente autorizzato, sentita l'Associazione Provinciale dell'Artigianato.

Lo Spazzacamino dovrà presentarsi per il servizio presso le abitazioni munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Sindaco.

Lo Spazzacamino è responsabile nei riguardi del proprietario/inquilino della casa, dei danni arrecati, dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme legislative e regolamenti o trascuratezza nello svolgimento dell'incarico.

Lo spazzacamino durante i lavori di pulitura dovrà mantenere un corretto comportamento evitando il più possibile di sporcare i locali ove hanno luogo le operazioni di pulitura.

L'accesso al tetto dovrà avvenire usando tutte le precauzioni e le cautele per evitare danni e nel rispetto delle indicazioni delle norme antinfortunistiche in vigore per tutelare l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, esonerando, di conseguenza, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 6

DIVIETI

Nessuno può esercitare il mestiere di Spazzacamino senza l'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente e all'Albo Artigiani, senza il permesso speciale rilasciato dal Sindaco sentita la Giunta comunale o la commissione antincendi, ove esiste, come previsto dal art. 14, comma 2 della LR n° 24 del 20 agosto 1954.

Su tutto il territorio comunale sussiste il divieto assoluto di bruciare i camini "Abbruciatura controllata".

Fermo restando quanto previsto del presente Regolamento, ogni proprietario, può, in aggiunta a quanto previsto dal art. 3 (*SCADENZE*), pulirsi i camini ogni qualvolta lo ritenga opportuno, registrandolo sul "libretto camino" fornito a cura dell'Amministrazione comunale per ciascuna unità abitativa.

ART. 7

RILASCIO PERMESSO

Per ottenere la licenza di Spazzacamino, gli interessati dovranno presentare domanda in Comune, (allegato A) in carta semplice, allegando i documenti atti a comprovare eventuali titoli di preferenza in ordine alla professionalità ed in ordine alla disponibilità dell'attrezzatura necessaria nonché l'iscrizione all'albo pubblico delle imprese artigiane.

A garanzia dei rischi e delle responsabilità derivanti dall'attività di Spazzacamino, gli interessati dovranno dimostrare di aver contratto polizza assicurativa per:

- Infortuni sul lavoro presso l'INAIL
- Responsabilità civile verso terzi
- Il permesso speciale ha validità biennale

Il Sindaco può, in qualsiasi momento, sentita l'Unione Provinciale Artigiani, revocare l'autorizzazione allo spazzacamino che si rendesse colpevole di mancanze gravi ricadenti sotto le sanzioni di Leggi penali generali, che fosse soggetto di fondate lagnanze da parte di proprietari di abitazioni o inquilini, che non rispettasse le disposizioni previste dal presente regolamento o che non rispettasse le disposizioni previste dal testo unico sulla sicurezza mettendo a repentaglio la propria incolumità e/o quella di persone terze.

ART. 8

FORME ALTERNATIVE DI PULIZIA

In alternativa alla bruciatura possono essere adottati sistemi come la fresatura o la martellatura del camino. Se necessario deve essere ripristinato un adeguato rivestimento interno.

Il giorno e l'ora di effettuazione della fresatura o della martellatura vanno registrati nel "libretto camino".

ART. 9

INCENDIO DEL CAMINO

In caso d'incendio del camino i Vigili del Fuoco informano lo Spazzacamino che è obbligato ad intervenire. L'incendio viene annotato dai Vigili del Fuoco nel "libretto camino".

A controllo ultimato, lo spazzacamino compila il rapporto di ispezione e lo inoltra entro 15 giorni dalla segnalazione ai Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

In caso di mancato inoltro del rapporto di ispezione oltre i termini previsti, i Vigili del Fuoco ne danno comunicazione scritta al Comune competente.

ART. 10

SITUAZIONI DI PERICOLO

Nel caso in cui lo Spazzacamino, durante le regolari operazioni di visita, controllo e pulizia, rilevasse situazioni di pericolo o anomalie gravi di un impianto, è obbligato ad informare immediatamente per iscritto l'Amministrazione comunale ed il Corpo dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti dove è locato l'immobile in questione.

ART. 11

RISPETTO REGOLAMENTO

Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi del proprio comune, ha il diritto e il dovere di far controllare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto del presente Regolamento.

Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi dell'intervento dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti e/o esperti del settore.

ART. 12

CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 28 lett. B della L.R. 20 agosto 1954 n° 24 e della L. 26 luglio 1965 n° 966, il controllo da parte dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti è considerato servizio a pagamento. Per il controllo dei camini/canne fumarie di ciascuna abitazione la Giunta Comunale fisserà e potrà aggiornare annualmente, una quota a titolo rimborso spese che il singolo proprietario verserà all'atto della visita, dietro rilascio di idonea ricevuta. I proventi per il servizio reso verranno iscritti a Bilancio di Gestione dei rispettivi Corpi.

L'amministrazione comunale può compiere a campione nonché far controllare in ogni momento lo svolgimento del servizio svolto dallo spazzacamino autorizzato anche a mezzo inchiesta ai proprietari/inquilini e, nel caso, provvedere con il richiamo fino alla eventuale revoca del permesso.

ART. 13

TARIFFE

L'Amministrazione comunale con apposita delibera, sentito l'Associazione Provinciale dell'Artigianato, approva annualmente le tariffe da applicare, che saranno obbligatorie su tutto il territorio comunale e che saranno corrisposte direttamente allo spazzacamino incaricato.

Il tariffario prevede gli interventi standard di pulizia e controllo. Per tutte le operazioni non previste dal tariffario e che venissero richieste dall'inquilino/proprietario o che si presentasse la necessità di eseguire, a discrezione dello spazzacamino, sono da calcolarsi a parte come costo extra.

Per le pulizie effettuate fuori turno a causa o a richiesta degli interessati, per mancato preavviso (8 gg) di impedimento, compete la tariffa doppia più le spese di trasferta dello spazzacamino.

Nel caso di canne fumarie a servizio di più unità abitative, sarà applicata la tariffa base, più una tariffa aggiuntiva per ogni unità abitativa in base ai lavori di messa in sicurezza resi necessari per non sporcare, che lo spazzacamino dovrà eseguire se non già predisposti dal proprietario, comunque rispettando il tariffario approvato dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso di difficoltà oggettiva nell'esecuzione delle operazioni dovuta ad una negligenza dell'inquilino/proprietario (es. depositi di materiali da rimuovere a ridosso di portine di ispezione), sarà applicata oltre alla normale tariffa anche una seconda, calcolata dallo spazzacamino sulla base delle ore di intervento e da pagare direttamente allo spazzacamino.

ART. 14

LIBRETTO CAMINO

Lo Spazzacamino autorizzato ha l'obbligo di segnare l'avvenuto intervento di pulizia e controllo, sull'apposito "libretto camino" fornito a cura dell'Amministrazione Comunale per ciascuna unità abitativa.

Il libretto va compilato da parte dello Spazzacamino autorizzato e dal proprietario e conservato da parte dell'inquilino/proprietario/amministratore con la cura del buon padre di famiglia ed esibito ad ogni controllo da parte del Comune o del Corpo dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti e dell'intervento di controllo e pulizia successivo da parte dello spazzacamino, anche se diverso.

ART. 15

AVVISI PUBBLICI

L'Amministrazione comunale mediante avvisi pubblici, renderà noto il periodo in cui si effettuerà il servizio di pulizia degli impianti termici, i nominativi delle eventuali aziende incaricate e le tariffe aggiornate.

ART. 16

CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Se la pulizia non fosse eseguita nei tempi indicati all'articolo 3 - SCADENZE, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione, secondo le modalità che riterrà più opportune, avvalendosi di personale tecnico competente o dai Vigili del Fuoco territorialmente competenti. In tal caso, saranno a carico del proprietario inadempiente, il rimborso spese sostenute per il controllo, applicando la tariffa doppia per l'eventuale pulizia, ove si renda necessaria.

I contravventori al presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno puniti con le procedure previste dal Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali e saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo di Euro 500,00.

ART. 17

CONTESTAZIONI

Ogni eventuale contestazione fra spazzacamino e inquilino/proprietario, di carattere amministrativo, sarà risolta con decisione definitiva del Sindaco.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

Resta abrogata ogni altra disposizione antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.

INDICE

Art. 1 Istituzione del servizio

Art. 2 Impianti interessati

Art. 3 Scadenze

Art. 4 Obblighi proprietari – affittuari – amministratori

Art. 5 Obblighi e responsabilità dello Spazzacamino

Art. 6 Divieti

Art. 7 Rilascio permesso

Art. 8 Bruciatura del camino e forme alternative di pulizia

Art.9 Incendio del camino

Art. 10 Situazioni di pericolo

Art. 11 Rispetto regolamento

Art. 12 Controlli

Art. 13 Tariffe

Art. 14 Libretto camino

Art. 15 Avvisi pubblici

Art. 16 Controlli e sanzioni amministrative

Art. 17 Contestazioni

Art. 18 Entrata in vigore

Allegato A

- **Permesso speciale di Spazzacamino**

Allegato B

- **Bozza “Libretto Camino”**

ALLEGATO A

Spett.el
COMUNE DI _____
c.a. Sig. Sindaco
Via _____
380.. _____

OGGETTO: permesso speciale di Spazzacamino

Il sottoscritto _____
Nato a _____ il _____
Codice fiscale _____
Residente in _____ Frazione _____
Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____

Per conto della :

Ditta/società _____
Con sede in _____
Via _____ n° _____ CAP _____
Cod. Fiscale/P.IVA _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. ____ del vigente Regolamento Comunale, pulizia camini,
l'assegnazione di apposito permesso speciale della durata di anni due per la pulizia
dei camini nel territorio comunale.

DICHIARA

1. Di essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA di Trento
2. Di essere iscritto all'Albo Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento (Iscrizione n° _____ in data _____)
3. Di essere in possesso di idonea attrezzatura necessaria all'espletamento del servizio nonché di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza in ordine alla professionalità:
(indicare eventuali titoli professionali, corsi frequentati o esperienze maturate)

4. Di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente il servizio, con particolare riferimento alle norme vigenti di sicurezza in materia, in particolar modo per quanto riguarda la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori e per quanto riguarda eventuali danni arrecati a persone o cose, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.
5. Di avere stipulato idonea assicurazione con massimali congrui per sé e per i propri dipendenti o collaboratori contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché di essere assicurato contro la responsabilità civile verso terzi, come comprovato dalle copie delle polizze assicurative allegate alla presente.
6. Di attenersi al rispetto delle norme stabilite nel Regolamento Comunale di pulizia dei camini/canne fumarie durante lo svolgimento del servizio nonché di applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.
7. Di eleggere quale recapito per l'utenza il seguente indirizzo:
Via/Piazza _____ n° _____
Con sede in _____ CAP _____
n° tel _____ n° cell _____
n° fax _____ e mail _____

Informativa ex. Art. 13 D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

E' consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 DPR 28/12/2000 n° 445 e art. 495 c.p.

Data _____ Firma _____

Allegati:

- Copie polizze assicurative (INAIL e RCT)
- Visura CCIAA
- Eventuali titoli di preferenza
- Fotocopia documento identità in corso di validità (qualora la firma non venga apposta in presenza del funzionario)

La sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi dell'Amministrazione pubblica, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 DPR 445/2000)

NIENTE RIFIUTI NELLE STUFE

L'aumento delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti può far nascere la tentazione di eliminarli illegalmente. Gli abusi più diffusi riguardano l'uso del proprio riscaldamento a legna come un "inceneritore di rifiuti", oppure l'abbandono di rifiuti all'aperto. Chi elimina i rifiuti in questo modo nuoce all'ambiente, ai propri simili e a se stesso. Infatti, il deposito e la combustione di rifiuti non eseguiti secondo le prescrizioni provocano l'inquinamento del suolo e l'emissione di sostanze nocive nell'aria, che agiscono soprattutto nelle immediate vicinanze. Infine, i residui della combustione di rifiuti danneggiano anche l'impianto stesso di riscaldamento a legna.

PICCOLI SFORZI, GRANDI RISULTATI

Uno smaltimento corretto riduce in modo rilevante l'emissione di sostanze nocive nell'atmosfera. Le analisi dimostrano che la combustione di rifiuti in caminetti o stufe a legna, libera nell'aria una quantità di DIOSSINA 1.000 volte superiore rispetto a quanto avverrebbe negli impianti di incenerimento idonei allo scopo.

Pulizia e manutenzione camini e canne fumarie dell'abitazione

Proprietario: _____

Ubicazione dell'abitazione:

via _____ n. _____

Numero camini: _____

Numero camini utilizzati/attivi: _____

